



CITTÀ DI SIRACUSA

SETTORE GIOVANI SPORT TEMPO LIBERO

Servizio Gestione Amministrativa Attività Sportive Politiche

Giovanili, Tempo Libero e Servizi Ausiliari

Via Brenta n. 81 - 96100 Siracusa (SR) - Tel.: 0931451104

Pec: sport@comune.siracusa.legalmail.it



Concessione del Servizio di gestione del Campo da calcio di proprietà comunale denominato “Ivan Tuccitto” sito a Cassibile in Via degli Ulivi

ALLEGATO A - SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Informazioni Generali

Stazione Appaltante: Comune di Siracusa – Partita IVA: 00192600898 - C.F. 80001010893.

Sede: Piazza Duomo 4 – Siracusa (SR).

P.E.C.: sport@comune.siracusa.legalmail.it

Profilo del Committente: www.comune.siracusa.it

Il RUP: Dott. Dario Calabrò

Reperibile al numero tel. 0931451090– 342 6424196

Durata della Concessione - 5 anni;

Valore Totale stimato della concessione per 5 anni **€ 230.625,00**;

Canone annuo € 5.828,28;

Canone mensile € 485,69;

Totale Canone posto a base di gara per 5 anni **€ 29.141,40**;

Data inizio presentazione manifestazioni di interesse **04/08/2026 ore 10:00**;

Data termine presentare manifestazioni di interesse **11/08/2026 ore 10:00**;

CIG _____

PARTE I

Informazioni sulla Concessione del servizio di gestione dello Stadio di Cassibile.

ART. 1 - PREMESSE

Nell'ambito della Programmazione Strategica del Comune di Siracusa di cui al Documento Unico di Programmazione 2024/2026, per quanto attiene alla "Politiche Sportive", afferma l'importanza della visione strategica delle politiche sportive, indicando che la stessa *"non può prescindere dagli spazi ove lo sport è praticato, ovvero gli impianti sportivi"*:

- l'art. 33 della Costituzione italiana, per come introdotto dall'art. 1, comma 1 della legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1 riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme;
- l'art. 60 del D.P.R. n. 616/77 assegna ai Comuni i compiti di promozione sportiva;
- lo Statuto del Comune di Siracusa, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28.02.2013, prevede, all'art. 5, tra gli "obiettivi sociali ed economici" alla lettera m) che il Comune *"favorisce e sostiene le iniziative educative, sportive e ricreative mediante il potenziamento delle strutture e la collaborazione con realtà pubbliche e private"*;
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 38/2021 prevede che *"L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive"*;
- il "Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari del Comune di Siracusa per il triennio 2026/2028" approvato con determina dirigenziale n. 5671 del 13/11/2025 prevede, all'allegato C "Immobili da valorizzare, il campo da calcio di Cassibile, Siracusa;

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente Avviso Pubblico ha ad oggetto la concessione del servizio di gestione, la conduzione e l'uso dell'impianto sportivo di proprietà comunale sito nel Quartiere di Cassibile costituito da un campo di Calcio A11 censito al N.C.E.U., sezione fabbricati, al foglio 157 p.lla 2727 categoria D/6, di proprietà del Comune di Siracusa ed è iscritto all'inventario del Patrimonio Comunale al n. 87.

In ossequio alle finalità statutarie dell'Ente e agli obiettivi programmatici e strategici dell'Amministrazione Comunale, la seguente concessione ha come obiettivi:

- a) favorire la pratica sportiva che, unitamente all'effetto socializzante e aggregativo, assume un ruolo centrale per lo sviluppo della persona e per l'affermazione della cultura del benessere e della qualità della vita;
- b) assicurare un adeguato soddisfacimento dei bisogni degli utenti attraverso una migliore gestione dell'area sportiva;
- c) assicurare una costante manutenzione degli impianti sportivi, al fine di mantenere la pulizia, l'efficienza e la salvaguardia dei luoghi.

3. La concessione dei servizi è disciplinata dai seguenti documenti, allegati al presente Avviso, da farne parte integrante e sostanziale:

- 1. All.B) Capitolato speciale;
- 2. All.C) Valutazione del valore della concessione e canone concessorio;

4. L'impianto viene dato in concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e deve essere utilizzato dal concessionario esclusivamente per l'attività relativa alla pratica sportiva per la quale l'impianto è stato destinato, pena il recesso per giusta causa, ex art. 2119 del Codice Civile.

5. La Concessione non comporta alcuna traslazione, anche implicita, di potestà pubbliche.

6. Il rapporto di concessione che verrà ad instaurarsi fra il Concessionario e l'Amministrazione verrà disciplinato dal presente Avviso e dal capitolato speciale, dall'offerta tecnica ed economica, nonché dalle norme, regolamenti e prescrizioni nei medesimi dichiarati.

ART. 3 - ENTE CONCEDENTE

1. L'Ente concedente, proprietario degli impianti sportivi oggetto del presente Avviso Pubblico, è il Comune di Siracusa, con sede legale in Piazza Duomo n. 4 - 96100 Siracusa.

2. Il Settore Comunale che ha indetto la presente procedura è il Settore "Istruzione, Giovani, Sport e Tempo Libero" con sede in via Brenta n. 81 - 96100 Siracusa.

Email sport@comune.siracusa.it;

pec: sport@comune.siracusa.legalmail.it;

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata della concessione è pari ad **anni 5 (cinque)** decorrenti dalla data di consegna dell'impianto sportivo.

2. Secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 178 del D.Lgs. n. 36/2023, la durata non è prorogabile, salvo per la revisione di cui all'art. 192 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'ente si riserva la facoltà di procedere alla proroga tecnica per un periodo non superiore a **mesi 6**, del contratto ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto originario, ai sensi del comma 11 dell'art. 120 del D.Lgs n. 36/2023, previa comunicazione scritta dell'Ente concedente da inviare al concessionario prima della originaria scadenza del contratto.

Per motivi di pubblica utilità e per sopravvenute ragioni che rendono il rapporto concessorio non più conforme al pubblico interesse, l'Ente concedente potrà, in ogni tempo, **revocare o sospendere** temporaneamente la validità del contratto. Nel qual caso il soggetto affidatario non avrà diritto a nessun compenso aggiuntivo né ad alcuna indennità e/o contributo.

3. Nel corso della concessione, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di accertare lo stato manutentivo dell'immobile, nonché di verificare la permanenza dei requisiti che hanno determinato l'aggiudicazione e il permanere delle funzioni di interesse pubblico, ferma restando in capo al Comune di

Siracusa il diritto di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento, per come previsto dalla vigente normativa.

ART. 5 - VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore stimato della concessione, ai sensi del comma 1, dell'art. 179 del D. Lgs. 36/2023, pari al *“fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi”* risulta di € 46.125,00 annui, che, in relazione alla durata della concessione pari a 5 anni, determina un valore complessivo stimato pari a **€ 230.625,00** IVA esclusa.

L'ente si riserva la facoltà di procedere alla proroga tecnica per un periodo non superiore a mesi 6 del contratto, ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto originario, ai sensi del comma 11 dell'art. 120 del D.Lgs n. 36/2023, previa comunicazione scritta dell'Ente concedente da inviare al concessionario prima della originaria scadenza del contratto.

Pertanto il valore della concessione con l'aggiunta della proroga tecnica, per un massimo di mesi 6, pari a € 23.062,50 esclusa IVA, per un totale così determinato di **€ 253.687,50** IVA esclusa.

Gli indicatori utilizzati per il predetto calcolo, nonché per la definizione del canone concessorio posto a base di gara, sono evincibili nell'allegata *“Determinazione del valore della concessione e del calcolo del canone concessorio”* dello Stadio di Cassibile (All. D).

ART. 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE

Il canone annuo concessorio posto a base della presente procedura, determinato dai tecnici comunali, era stato determinato in € 6.475,88, corrispondente ad un importo mensile di € 539,66, calcolato secondo quanto indicato nell'allegata scheda tecnica di determinazione del canone.

Tuttavia, la prima procedura avviata tramite la piattaforma Net4market Protocollo SPORT DC 16 del 29/06/2026, denominata *“Gara per l'affidamento, in regime di concessione del servizio di gestione del campo di calcio "Ivan Tuccitto" di Cassibile sito in Via degli Ulivi”* avente CIG BC03D9BBC0, è andata deserta, non essendo pervenuta alcuna offerta entro il termine stabilito;

Considerato altresì che, alla luce dell'esito della precedente procedura e sulla base di una nuova istruttoria tecnico-economica, risulta necessario procedere alla rideterminazione del canone concessorio posto a base della nuova procedura, adeguandolo maggiormente alle effettive condizioni di gestione dell'impianto e all'equilibrio economico-finanziario della concessione, al fine di favorire la partecipazione degli operatori economici senza pregiudicare l'interesse pubblico dell'Amministrazione;

Il nuovo canone annuo concessorio posto a base della presente procedura, determinato dai tecnici comunali, viene *“scontato”* del 10%, per cui il canone mensile passa ad **€ 485,69**, corrispondente ad un canone annuale di € 5.828,28, ad un canone per i 5 anni di concessione di **€ 29.141,40**.

L'offerta economica dovrà consistere nell'indicazione del canone quinquennale che il proponente si impegna a corrispondere al Comune di Siracusa in caso di aggiudicazione, e dovrà essere di valore superiore rispetto al canone annuo di concessione indicato come base della procedura.

Il canone annuo della concessione d'uso sarà quello risultante dall'esito della procedura e sarà soggetto a rivalutazione ISTAT.

ART. 7 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare Le SSD o ASD gli enti del Terzo Settore e gli altri soggetti senza scopo di lucro, purché in possesso dei requisiti richiesti, in forma singola o associata, che siano in possesso dei requisiti di

ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria previsti dalla normativa vigente e dal presente Capitolato. Non sono ammessi alla presente procedura i soggetti che, alla data di presentazione dell'offerta, risultino in situazioni di inadempimento, contenzioso o irregolarità contrattuali nei confronti dell'Amministrazione. Resta ferma l'applicazione delle cause di esclusione previste dagli articoli 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023.

ART. 8 - REQUISITI DI AMMISSIONE

1. I soggetti che intendono candidarsi alla presente procedura, oltre a non avere fini di lucro, devono essere in possesso dei seguenti requisiti, **a pena di esclusione**:

- Requisiti di giuridico/amministrativi:

- a) affidabilità morale, professionale e insussistenza delle cause di esclusione a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 94-98 del D.Lgs. n. 36/2023;
- b) non avere a proprio carico condanne con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale per delitti finanziari o contro la Pubblica Amministrazione;
- c) non essersi resi responsabili di occupazioni senza titolo di immobili pubblici o privati;
- d) essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili;
- e) non trovarsi in stato di liquidazione coatta amministrativa, di fallimento, di amministrazione controllata o concordato preventivo, e non avere in corso procedimenti per la dichiarazione di tali stati;
- f) non rientrare in una delle cause di esclusione previste dalla normativa antimafia (D.Lgs. n.159/2011 e ss.mm.ii.);
- g) essere in regola con le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con ogni altro adempimento di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e soci;
- h) iscrizione al CONI e alla FIGC;
- i) iscrizione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche;
- j) non siano inadempienti nei confronti del Comune di Siracusa.

2. Nel caso di proponenti in forma aggregata, i requisiti di cui ai punti a) e b) dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo insieme. Tutti gli altri requisiti dovranno essere posseduti da ogni singolo componente del raggruppamento, pena l'esclusione dalla procedura

ART. 9 - IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE

- 1. L'impianto sportivo oggetto della presente procedura, sarà assegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna da parte del Comune di Siracusa.
- 2. L'Ente Pubblico riconosce al concessionario il diritto di utilizzare gli impianti allo scopo di svolgere le attività per le quali essi sono preordinati.
- 3. L'Amministrazione contraente si riserva:
 - A. di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte risulti idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 95, comma 12, del Codice;
 - B. di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta conveniente;
 - C. di sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivatamente;
 - D. di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

ART. 10 - CONDIZIONI CONTRATTUALI E IMPEGNI DEL CONCESSIONARIO

Si rinvia all'art. 10 del Capitolato Speciale

ART. 11 – TARIFFE

Si rinvia all'art. 9 del Capitolato Speciale

Parte II - Manifestazione di Interesse

ART. 12 - PROCEDURA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per la stazione appaltante, con l'unico scopo di comunicare agli stessi la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio, si tratta di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata.

Gli interessati alla procedura dovranno preventivamente registrarsi piattaforma digitale raggiungibile mediante il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito chiamato Piattaforma) denominato NetForMarket, reperibile mediante il seguente Link: http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cittasiracusa.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

I concorrenti devono obbligatoriamente abilitarsi alla gara collegandosi all'area di accesso all'Albo Telematico della Scrivente https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cittasiracusa nell'apposita sezione "Elenco bandi e avvisi in corso" e procedere, premendo il bottone "Registrati", alla creazione di un nuovo profilo, collegato alla partecipazione alla gara di cui trattasi (iscrizione light).

Dopo aver inserito un nominativo e un indirizzo e-mail di riferimento (al quale perverrà una password provvisoria), premendo nuovamente l'opzione "Registrati", il sistema richiederà l'inserimento di pochi e specifici dati. Al termine della compilazione del form sarà necessario personalizzare la password al fine di completare con successo l'abilitazione alla procedura ed accedere alla scheda di gara.

N.B. Anche se già registrati sulla piattaforma della scrivente Amministrazione, gli OO.EE. che intendono presentare la propria migliore offerta dovranno in ogni caso necessariamente ottemperare alle operazioni di abilitazione alla gara richiamando il bando di gara pubblicato nell'apposita sezione "Elenco Bandi e avvisi in corso" - link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cittasiracusa e inserendo, previa accettazione, i propri dati identificativi nella pagina di abilitazione alla gara collegata al bando.

Espletate le suddette operazioni, i concorrenti saranno tra quelli che, previo espletamento di tutte le formalità amministrative, potranno partecipare alla gara.

Verranno ammessi alla successiva fase successiva della procedura negoziata tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse mediante il modello allegato al presente avviso, entro e non oltre il termine stabilito

Per qualsiasi problema l'ASD o SSD dovesse incontrare nel caricamento della documentazione o in fase di registrazione è consigliato contattare il gestore del sistema: **Net4market – CSamed S.r.l.** di Cremona (CR) di

cui si avvale la Stazione Appaltante per le operazioni di gara al numero di telefono: 0372 080708, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 8:30-13:00/14:00-17:30, oppure via e-mail al seguente indirizzo: imprese@net4market.com.

L'utilizzo della Piattaforma "Net4Market" comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, del Codice Civile.

La Amministrazione concedente non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel denominato: *Manuale utente - Albo Fornitori*.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, l'Amministrazione concedente può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

Parte III Procedura negoziata

ART. 13 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE.

Pervenute le richieste di invito tramite il modulo predisposto dall'Ente Comunale e allegato al presente avviso, l'ente concedente provvederà a invitare mediante lettera di invito gli operatori che hanno manifestato interesse alla procedura negoziata.

Non è previsto un numero massimo di operatori da invitare e si procederà alla seconda fase della procedura anche in presenza di una sola richiesta di invito.

Nella lettera di invito verrà indicato il termine entro il quale l'operatore economico dovrà presentare la documentazione richiesta.

La procedura si svolgerà attraverso l'utilizzazione di una Piattaforma telematica.

Si anticipa sin d'ora che in sede di procedura negoziata verrà richiesto all'operatore economico il caricamento nella piattaforma della seguente documentazione:

economica.

Busta A) Documentazione Amministrativa;

Busta B) Offerta Tecnica;

Busta C) Offerta Economica;

Saranno escluse tutte le domande presentate con modalità diverse rispetto a quelle indicate, prive di firma digitale e/o prive della documentazione richiesta a pena di inammissibilità, quale la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta.

ART. 14 - BUSTA A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico che ha manifestato l'interesse a partecipare alla procedura verrà invitato a presentare la seguente documentazione amministrativa:

- a) Domanda di partecipazione secondo il modello allegato, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante;
- b) Attestato di sopralluogo sottoscritto dalle parti (non obbligatorio);
- c) DGUE;
- d) Protocollo di legalità "Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31.01.2006);
- e) Patto di integrità.
- f) Copia fotostatica del documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità;
- g) ricevuta pagamento ANAC.

Nel caso di proposte presentate da soggetti aggregati (ATI, ATS, Consorzi), già costituiti o da costituirsi, i proponenti dovranno seguire le seguenti prescrizioni:

- la busta dovrà riportare la denominazione del soggetto designato come capofila;
- la domanda di partecipazione di cui al punto a) dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto designato come capofila o della Consorziata equiparata, nonché dai legali rappresentanti di tutti i soggetti membri del raggruppamento;
- alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità di tutti i sottoscrittori;
- in caso di soggetti aggregati già costituiti, alla domanda dovrà anche essere allegato il relativo atto notarile di costituzione;
- in caso di soggetti aggregati da costituirsi, alla domanda dovrà essere allegato atto formale di impegno a costituirsi con indicazione specifica dell'Ente capofila.

ART. 15 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Quanto alla documentazione amministrativa, entro il termine previsto dal timing di gara, l'Operatore concorrente deve depositare sul sistema (upload), collegandosi alla propria area riservata, nell'apposito spazio denominato "DOC. GARA" – "AMMINISTRATIVA" attivato all'interno della scheda di gara, i documenti indicati nel Disciplinare di gara.

Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere contenuti in una cartella .zip e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf.

La cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente e potrà avere una dimensione massima di 100 Mb. Se detta dimensione non dovesse essere sufficiente, è possibile predisporre più cartelle nel formato specificato (.zip firmato digitalmente) da caricare in successione nello spazio previsto.

L'ulteriore estensione della cartella .zip firmata digitalmente dovrà essere obbligatoriamente .p7m.

La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta sulla cartella .zip entro il termine ultimo di deposito della documentazione richiesta.

La firma digitale apposta sulla cartella .zip equivale all'apposizione della stessa su ogni singolo file contenuto nella medesima cartella .zip.

L'upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell'apposita voce giustificativa, predisposta nella sezione denominata "Doc. gara" – "Amministrativa" ed attivata all'interno della scheda di gara. Al termine di tale processo il sistema genererà una Pec di avvenuto esito positivo di caricamento.

N.B. È onere dell'operatore verificare il corretto caricamento direttamente sulla Piattaforma.

Il corretto caricamento non dipende dalla ricezione della mail di conferma ma dal rispetto delle procedure previste nel presente disciplinare di gara.

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio:

- costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa designata quale futura mandataria provvederà poi a caricare la cartella .zip a sistema;
- costituito: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell'impresa mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a sistema.

15.1 domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello predisposto dall'Amministrazione concedente, che include le dichiarazioni integrative.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 3, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Amministrazione concedente la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Amministrazione concedente ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall'Amministrazione concedente reperibile al seguente link:

https://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/gazzetta_amministrativa/amministrazione_tra_sparente/sicilia/siracusa/010_dis_gen/020_att_gen/ , e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- di accettare il protocollo di legalità "Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006) allegato alla documentazione di gara;

- di accettare il piano anticorruzione comunale, sezione rischi corruttivi e trasparenza all'interno al Piano Integrato Attività ed Organizzazione (PIAO) pubblicato sul sito istituzionale al link:

https://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/gazzetta_amministrativa/amministrazione_tra_sparente/sicilia/siracusa/222_alt_con_corr/index.html?page=1&maxPages=2&listorder=lastupdat;

- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti nella seguente lettera d'invito;

- di aver preso visione e di accettare, senza riserve o condizioni, tutte le clausole previste nel capitolato speciale d'appalto e nel disciplinare di gara; di aver preso visione degli atti e della natura dell'appalto, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa, che possano aver influito sulla determinazione della propria offerta, e di ogni altro elemento concernente la gara e di accettarli in pieno e senza riserve; di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l'offerta;

- di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta e di tener conto, nell'espletamento del servizio, degli obblighi concernenti tutte le disposizioni di legge in materia;

- di essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., al D.L. n. 187/2010 e s.m.i. ed al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.
- di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. n. 136/2010 e s.m.i.;
- di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure in forma individuale, qualora si partecipi alla stessa in forma associata;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari;
- di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", l'Amministrazione concedente a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", l'Amministrazione concedente a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. *Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata;*
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara;
- *per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'indicazione, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, degli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente nonché la dichiarazione di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.*

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.2 documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- DGUE, a firma dell'ausiliaria;
- la dichiarazione di avvalimento, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso l'Amministrazione concedente, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 12 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- il contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. all'art. 104, comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- dichiarazione di accettazione del "Patto di integrità";
- dichiarazione di impegnarsi ad accettare integralmente il protocollo di legalità "Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006);
- dichiarazione di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall'Amministrazione concedente e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

ART. 16. BUSTA B) DOCUMENTAZIONE OFFERTA TECNICA

La busta dovrà contenere il documento di Offerta Tecnica, comprensivo di eventuali allegati (immagini, planimetrie, rendering, ecc.), debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, redatto in lingua italiana e organizzato secondo i seguenti paragrafi:

- Descrizione del soggetto proponente, comprendente:

- a) illustrazione delle esperienze e competenze maturate nelle discipline compatibili con gli impianti sportivi in concessione;
- b) illustrazione delle esperienze e competenze maturate nelle predette discipline con legame sul territorio comunale di Siracusa, consistente nello svolgimento di attività di promozione sportiva in favore dell'intera cittadinanza ma con particolare riferimento alla cura delle fasce giovanili e di persone diversamente abili, anche con attività di inclusione sociale. In particolare si chiede di indicare nello specifico il numero di soci tesserati alla data di pubblicazione del presente bando, suddiviso in fasce d'età:
 - fascia d'età fino ai 18 anni;
 - fascia d'età da 18 anni in su;

- fascia d'età oltre i 64 anni;
- c) attività rivolte a soggetti disabili e a fasce deboli anche nell'ottica della prevenzione al disagio sociale;
- c) ulteriori informazioni utili ad accertare il possesso dei requisiti di ammissione.

- Programma di gestione e conduzione dell'impianto sportivo, comprendente una relazione illustrativa delle attività di promozione sportiva, anche non agonistica, che il soggetto intende realizzare, in via ricorrente, durante il periodo di gestione. Ad esempio:

- a) giorni e orari di apertura degli impianti sportivi;
- b) funzioni, attività e iniziative che si intendono realizzare per conseguire le finalità di cui al primo punto;
- c) elementi di innovatività, originalità e differenziazione rispetto ad altri spazi e servizi già presenti sul territorio comunale;
- d) eventuali proposte aggiuntive e migliorative.

- Relazione tecnica nella quale il soggetto partecipante illustri le eventuali migliorie da apportare all'impianto durante il periodo di gestione. Tutte le migliorie proposte, da realizzare secondo le modalità meglio dettagliate nello schema di convenzione, oltre che nel piano tecnico e nel piano di conduzione, si intendono vincolanti per il proponente e saranno incluse nella stipula della convenzione;

Nel documento di Offerta Tecnica, a pena di esclusione, non dovranno essere presenti riferimenti a contenuti che consentano di risalire all'importo dell'Offerta Economica contenuta nella Busta C, a pena di esclusione dalla procedura.

Si precisa che quanto espresso nell'offerta tecnica costituirà oggetto di specifica obbligazione contrattuale in capo al soggetto aggiudicatario, da osservarsi nella fase esecutiva del contratto.

Tutta la documentazione contenente l'offerta tecnica dovrà essere inserita, una volta completato il caricamento della documentazione amministrativa, nell'apposito campo obbligatorio "Offerta Tecnica", che non è generata a video, ma dovrà essere prodotta tramite upload della documentazione.

Il Sistema presenta una "guida" sul corretto caricamento della documentazione, che descriverà gli Step da seguire.

Fino alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, l'operatore economico può:

- visualizzare la documentazione caricata;
- sostituire la documentazione già caricata. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli caricati precedentemente;
- scaricare l'offerta;
- modificare l'eventuale struttura del Raggruppamento.

ATTENZIONE: si consiglia vivamente agli operatori economici di procedere con il caricamento della documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori (come ad es. la velocità della connessione Internet) inciderà sul tempo di caricamento degli stessi sul Sistema, mettendo così a rischio la stessa possibilità di partecipazione.

ART. 17. BUSTA C) DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

Premesso quanto riportato all'art. 6 (Canone della Concessione), si specifica che la busta dovrà contenere l'Offerta Economica, che consisterà in un unico rialzo percentuale del canone totale per i 5 anni della concessione posto a base d'asta, pari ad **€ 29.141,40** al netto di IVA (qualora dovuta), dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello, debitamente compilato e sottoscritto dal rappresentante legale;

I candidati sono tenuti a mantenere la validità dell'Offerta Economica, per un periodo minimo di 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Tutti i documenti contenuti nelle buste A), B) e C) che compongono la proposta progettuale dovranno essere obbligatoriamente sottoscritti secondo le modalità sopra indicate.

La mancata sottoscrizione della Domanda di Partecipazione, dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica, come anche la mancanza anche solo di una delle tre buste, costituisce causa di esclusione non sanabile.

Offerte condizionate o con riserva sono considerate nulle e, quindi, verranno escluse.

INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE

Una volta caricate tutte le "Buste", il Sistema renderà disponibile l'inoltro della richiesta di partecipazione alla gara.

Dopo aver effettuato l'invio della partecipazione alla gara ed entro i termini di scadenza della stessa, l'operatore economico ha la possibilità di:

- visualizzare la documentazione caricata;
- sostituire la documentazione già inviata. I nuovi file sostituiscono integralmente quelli inviati precedentemente;
- rigenerare l'offerta tecnica/economica. I nuovi file sostituiscono integralmente quelli inviati precedentemente;
- modificare l'eventuale struttura del Raggruppamento.

ART. 18 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo quanto previsto dall'art. 108, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

ART. 18.1 OFFERTA TECNICA

OFFERTA TECNICA – MAX 70 PUNTI:

A= Radicamento territoriale ed esperienze maturate - Max 10 Punti

B= Programma di gestione e qualità della conduzione dell'impianto - Max 40 Punti

C= Miglioramento funzionale e valorizzazione dell'impianto - Max 20 Punti

RADICAMENTO TERRITORIALE ED ESPERIENZE MATURATE - (MAX 10 PUNTI)

A1. Esperienza nella gestione di attività sportive e/o socio educative – Max 7 Punti

Saranno valutate le esperienze maturate nella gestione di attività sportive e/o socio-educative che evidenzino radicamento funzionale nel contesto di riferimento, con particolare riferimento a progetti rivolti a minori, giovani e famiglie.

In particolare, sarà valutata la capacità di organizzare e realizzare attività che favoriscano il coinvolgimento della comunità e la partecipazione alle iniziative proposte, nonché l'esperienza maturata in contesti sociali diversi e la capacità di adattare le attività ai bisogni degli utenti.

A2) Numero di tesserati - MAX 3 Punti

Il punteggio sarà attribuito in base alla consistenza del numero di tesserati dichiarati dal concorrente, con riferimento alle attività sportive effettivamente svolte.

- fino a 50 tesserati: 0 punti;
- da 51 a 100 tesserati: 1 punto;
- da 101 a 200 tesserati: 2 punti;
- oltre i 200 tesserati: 3 punti;

B. PROGRAMMA DI GESTIONE E QUALITÀ CONDUZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO - (MAX 40 PUNTI)

Sarà oggetto di valutazione la qualità complessiva del programma di gestione e conduzione dell'impianto sportivo, con riferimento alla capacità del concorrente di garantire un utilizzo efficiente, continuativo e funzionale della struttura, assicurando adeguati livelli qualitativi dei servizi offerti all'utenza, nonché la capacità di sviluppare un'offerta sportiva e sociale integrata, inclusiva e coerente con i bisogni del territorio. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, la valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti sub-criteri:

B1. Organizzazione e pianificazione delle attività sportive - Max 10 punti

Sarà valutata la qualità del programma annuale delle attività sportive, con particolare riferimento alla continuità delle attività, alla diversificazione dell'offerta (settore giovanile, attività amatoriale ed eventuale attività agonistica) e alla capacità di garantire un utilizzo ordinato, stabile e programmato degli spazi dell'impianto.

B2. Proposta di attività e iniziative a carattere sociale e inclusivo. Max 20 Punti

Sarà valutata la capacità del concorrente di realizzare attività e iniziative finalizzate al perseguimento delle finalità sociali della concessione, con particolare riferimento al coinvolgimento delle fasce giovanili, delle persone con disabilità e dei soggetti in condizioni di fragilità sociale ed economica.

Il punteggio sarà attribuito sulla base del numero e della qualità delle iniziative proposte, fino a un massimo complessivo di 20 punti. Ogni iniziativa proposta sarà valutata con un punteggio da 0 a 5 punti, in funzione della qualità, della fattibilità, della continuità e dell'impatto sociale dell'iniziativa stessa;

Il punteggio complessivo sarà determinato dalla somma delle iniziative valutate, fino al raggiungimento del punteggio massimo di 20 punti. Saranno valutate pertanto un numero massimo di 4 iniziative con finalità sociale/educativa.

Saranno considerate ammissibili esclusivamente iniziative coerenti con le finalità della concessione, caratterizzate da concreta realizzabilità e finalizzate all'inclusione sociale, alla partecipazione della comunità e alla prevenzione del disagio sociale.

B3. Modalità di gestione operativa e organizzativa dell'impianto - Max 10 punti

Sarà valutata la capacità del concorrente di garantire una gestione efficiente e ordinata dell'impianto sportivo sotto il profilo operativo, con riferimento all'organizzazione delle attività quotidiane necessarie al corretto funzionamento della struttura.

In particolare saranno valutati:

- le modalità di custodia, apertura e chiusura dell'impianto e la presenza di personale dedicato;
- l'organizzazione della segreteria e della gestione amministrativa delle attività (prenotazioni, utilizzo spazi, rapporti con l'utenza);
- le modalità di pulizia e mantenimento del decoro degli ambienti interni ed esterni;
- la programmazione e gestione della manutenzione ordinaria dell'impianto e delle attrezzature;
- le procedure adottate per garantire il corretto utilizzo degli spazi e la funzionalità quotidiana della struttura.

C. MIGLIORAMENTO FUNZIONALE E VALORIZZAZIONE DELL'IMPIANTO – Max 20 Punti

C1. Proposte migliorative rispetto allo stato di fatto, senza oneri per l'Amministrazione

Saranno valutate le proposte migliorative rispetto allo stato attuale dell'impianto, senza oneri a carico dell'Amministrazione, finalizzate alla valorizzazione della struttura e al miglioramento complessivo della sua funzionalità, sostenibilità e qualità d'uso.

In particolare saranno oggetto di valutazione le proposte relative a interventi e soluzioni volti a:

- il miglioramento e la valorizzazione delle aree esterne e delle aree verdi dell'impianto;

- il recupero, la riqualificazione o la valorizzazione di spazi, strutture o locali esistenti attualmente non pienamente funzionali o sottoutilizzati;

Le proposte dovranno essere coerenti con la destinazione d'uso dell'impianto, realizzabili e non comportare oneri a carico dell'Amministrazione.

*

L'offerta tecnica dovrà essere redatta in forma di relazione illustrativa, suddivisa in paragrafi corrispondenti ai singoli criteri di valutazione, con chiara indicazione dei punti A- B- C- e dei relativi sub-criteri così come sintetizzati nello schema sottostante:

Criterio	SUB Criterio	PUNTI
A Radicamento territoriale ed esperienze maturate- max 10 punti	A1. esperienza nella gestione di attività sportiv e/o socio educative	Max 7 Punti
	A2. Numero di tesserati	MAX 3 Punti
B. Programma di Gestione e qualità della conduzione dell'impianto- Max 40 Punti -	B1. Organizzazione e pianificazione delle attività sportive	MAX 10 Punti
	B2. Attività e iniziative sociali e inclusive	Max 20 punti
	B3. Modalità di gestione operativa e organizzativa	MAX 10 Punti
C. Miglioramento funzionale e valorizzazione dell'impianto Max 20 PUNTI	C1. Proposte di miglioramento e valorizzazione dell'impianto	MAX 20 Punti
A+B+C		MAX 70 Punti

I servizi offerti o le proposte aggiuntive di servizio senza oneri per l'Amministrazione, liberamente offerte dall'associazione sportiva, si considereranno quali parte integrante e sostanziale del presente Capitolato, con obbligo di realizzazione in capo all'Operatore.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Si premette che per Offerta Tecnica "migliore" si intende la proposta tecnica che, rispetto al Progetto posto a base di gara, prevede "migliorie" sia sul piano tecnico che sul piano gestionale.

I coefficienti, nell'ambito delle valutazioni discrezionali, verranno determinati in base alla seguente scala di giudizio:

VALUTAZIONE DISCREZIONALE - GRIGLIA COEFFICIENTI		
Non valutabile	Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano chiari, e/o non trovano	0,00

	dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono particolarmente significativi.	
Parzialmente adeguato	Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze dell'Ente concedente contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano completamente chiari, in massima parte analitici ma comunque relativamente significativi.	0,25
Adeguato	Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze dell'Ente concedente contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici ma comunque significativi.	0,50
Buono	Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta alle esigenze dell'Ente concedente e buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi.	0,75
Ottimo	Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative dell'Ente concedente e alle potenzialità medie delle ditte di riferimento operanti sul mercato. La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità dell'operatore economico candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale.	1,00

ART. 18.2 OFFERTA TECNICA

OFFERTA ECONOMICA – MAX 30 PUNTI:

All'offerta economica sarà assegnato il punteggio determinato sulla base di quanto offerto da ciascun concorrente rispetto all'importo posto a base di gara. Non saranno ammesse offerte che prevedano un importo di premio pari o inferiore all'importo posto a base di gara.

Il punteggio massimo attribuibile alle offerte economiche è di 30.

All'offerta economica è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero a uno, calcolato tramite la formula "lineare":

$$Ci = Ra / Rmax$$

Dove

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

Ra = rialzo percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;

Rmax= Rialzo percentuale dell'offerta più conveniente;

il punteggio relativo all'offerta economica verrà calcolato secondo la seguente formula:

$$PI = Ci \times Pe$$

Dove

Pi = Punteggio relativo all'offerta;

Ci = Coefficiente ottenuto dall'offerta;

Pe Punteggio massimo dell'offerta economica (30).

ART. 19 - GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, il Concessionario è tenuto a costituire, prima della sottoscrizione del contratto, una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo quanto previsto dal medesimo articolo in materia di eventuali riduzioni. La garanzia è prestata a copertura dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte dal Concessionario, nonché per il risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempimenti, ed è mantenuta per tutta la durata della concessione.

La garanzia cessa di avere effetto solo a seguito dell'integrale e regolare esecuzione delle obbligazioni contrattuali e della riconsegna dell'impianto al Comune.

Copia della garanzia dovrà essere depositata presso l'Amministrazione comunale contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione.

ART. 20 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad **€ 18,00** secondo le modalità di cui alla Delibera contributi 30 dicembre 2024, n. 598, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.85 del 11-04-2025.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, l'Amministrazione concedente esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della Legge n. 266/05.

ART. 21 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

L'offerta tecnica ed economica, insieme alla documentazione relativa alla procedura, devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nella presente lettera d'invito.

L'offerta tecnica e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine perentorio che verrà stabilito nella lettera di invito.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

L'Ente concedente non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare.

Art. 22 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

Viene nominata una Commissione Giudicatrice, secondo quanto previsto dall'art. 93 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai Commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione Giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della Commissione Giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa.

ART. 23- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo.

La concessione verrà aggiudicata al concorrente che, fra quelli ammessi a partecipare, avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo, come sommatoria dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

L'Amministrazione contraente si riserva:

1. di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte risulti idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 95, comma 12, del Codice;
2. di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta conveniente;
3. di sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivatamente;
4. di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

ART. 24 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio l'Amministrazione concedente assegna al concorrente un congruo termine, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, si procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Amministrazione concedente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Amministrazione concedente può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e su ogni allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

ART. 25 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La gara si svolgerà in seduta pubblica, nella data che verrà indicata nella lettera di invito e nelle successive date, comunicate alle società sportive concorrenti attraverso la piattaforma.

Eventuali differimenti verranno previamente comunicati agli Operatori Partecipanti mediante la Piattaforma *Net4Market*.

I concorrenti potranno assistere alle operazioni di gara anche da remoto.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sedute di gara preordinate all'apertura ed all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

ART. 26 - VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta pubblica l'Ufficio preposto accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

ART. 27 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Al termine della prima fase di verifica della documentazione amministrativa, e anche nella medesima giornata, la Commissione Giudicatrice procede alla valutazione dell'offerta tecnica e, infine, a quella dell'offerta economica, tenuto conto dei parametri indicati nel presente Disciplinare.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta dell'Ente concedente, presentano un'offerta migliorativa esclusivamente di natura economica sul prezzo entro giorni 3 (tre) dalla richiesta.

La richiesta è effettuata secondo le modalità previste per le comunicazioni nel presente disciplinare. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo*, la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. L'Ente concedente comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste nel presente Disciplinare.

La Commissione Giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione Giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

ART. 28 - AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata da parte della Commissione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

L'Amministrazione concedente si riserva la possibilità di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Amministrazione concedente può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC ed a incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato nei termini previsti dall'art. 18 del Codice e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 l'aggiudicatario costituisce una garanzia per la sottoscrizione del contratto denominata «**garanzia definitiva**», a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% dell'importo contrattuale.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'Amministrazione si riserva peraltro di procedere alla richiesta di esecuzione anticipata in caso di urgenza, ai sensi dei commi 9 e 12 dell'art. 11, D. Lgs n. 163/2006.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione alla Stazione Appaltante, secondo le modalità successivamente pattuite.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Secondo quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, le Parti si impegnano, in caso di necessità e urgenza, secondo il dettato previsto dai commi 8 e 9 del medesimo articolo, ad eseguire il contratto prima ancora della stipula, per motivate ragioni, nel caso in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

Sono a carico del Concessionario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e cessa di avere effetto a conclusione del contratto di concessione.

Copia della garanzia dovrà essere depositata presso l'ente concedente al momento della sottoscrizione del contratto.

ART. 29 - CONSEGNA DELL'IMPIANTO

La consegna dell'impianto avverrà mediante redazione di apposito verbale di consegna dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti, nonché la consistenza e lo stato d'uso degli arredi e delle attrezzature.

Alla scadenza della Concessione si procederà ad una ricognizione, in contraddittorio fra le parti, dello stato di consistenza e di conservazione degli impianti rispetto alla situazione esistente al momento della consegna. Non è considerato danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.

Alla scadenza della Concessione dovrà essere restituita tutta la documentazione tecnica e legale detenuta dal Concessionario.

Di tutte le operazioni sarà dato atto in un verbale di riconsegna dell'impianto.

ART. 30 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare all'Amministrazione concedente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 31- CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Amministrazione concedente e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Amministrazione concedente.

ART. 32 - PENALITÀ E RISOLUZIONE

In caso di inadempimento, anche parziale, delle obbligazioni previste dal presente Capitolato e dal contratto di concessione, nonché in caso di negligenza nello svolgimento delle attività affidate o mancato rispetto degli obblighi gestionali, manutentivi, organizzativi e di utilizzo dell'impianto, il Comune applicherà al

Concessionario una penale di importo variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.500,00 per ciascuna violazione accertata, graduata in relazione alla gravità dell'inadempimento e all'eventuale reiterazione dello stesso.

A tal fine, le violazioni sono classificate come segue:

- a) **violazioni lievi**: da € 100,00 a € 400,00, per inadempimenti che non incidono in modo significativo sulla funzionalità del servizio e non arrecano pregiudizio rilevante all'utenza;
- b) **violazioni di media gravità**: da € 401,00 a € 900,00, per inadempimenti che incidono sul regolare svolgimento del servizio o comportano disservizi apprezzabili per l'utenza;
- c) **violazioni gravi**: da € 901,00 a € 1.500,00, per inadempimenti che compromettono la funzionalità dell'impianto, la sicurezza, il rispetto delle finalità pubbliche della concessione o che risultino reiterati.

Rientrano, a titolo esemplificativo, tra le violazioni sanzionabili:

- a) mancata apertura o chiusura dell'impianto;
- b) mancata o carente pulizia e custodia degli spazi;
- c) mancata esecuzione della manutenzione ordinaria;
- d) utilizzo difforme dell'impianto rispetto alla destinazione d'uso;
- e) mancata attuazione delle attività e degli impegni assunti in sede di offerta;
- f) violazione degli obblighi di comunicazione verso l'Amministrazione;
- g) affidamenti a terzi o sub-gestioni non autorizzate.

L'applicazione della penale è preceduta da contestazione formale dell'inadempimento, alla quale il Concessionario può presentare controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione.

Decorso tale termine e valutate le eventuali giustificazioni, l'Amministrazione provvede all'irrogazione della sanzione.

Il recupero delle somme dovute a titolo di penale potrà avvenire mediante trattenuta sulla garanzia definitiva o su eventuali crediti maturati dal Concessionario.

In caso di gravi inadempimenti o di reiterate violazioni degli obblighi contrattuali, tali da compromettere la funzionalità del servizio o il perseguimento delle finalità pubbliche della concessione, il Comune di Siracusa potrà procedere alla risoluzione della concessione, previa diffida ad adempiere entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Decorso inutilmente tale termine, il contratto si intenderà risolto di diritto, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti dall'Amministrazione.

ART. 33 - DIRITTO DI RECESSO

Il Comune si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere, in ogni momento dal presente affidamento. In assenza di cause di forza maggiore, è richiesto per tale recesso un preavviso di almeno sei mesi.

In difetto, al Concessionario è data facoltà di presentare istanza di indennizzo per eventuali sanzioni o risarcimenti che si dovesse trovare a pagare a seguito di tale recesso.

Il Concessionario avrà, altresì, facoltà di recedere dal contratto, previo preavviso scritto di almeno sei mesi.

Il Concessionario si impegna, in ogni caso, ad assicurare la continuità del servizio fino al termine dell'anno sportivo.

ART. 34 - ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2023 e degli artt. 22, 23, 24 e 25 della L. 241/90 che trova applicazione in Sicilia in virtù dell'art. 32 della L.R. 21 maggio

2019, n. 7 concernente *“Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”*, secondo le modalità ivi previste.

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 163/2006 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

- alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi per la procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso;
- ai pareri legali acquisiti dall’Amministrazione per la soluzione di liti potenziali o in atto relative ai contratti pubblici.

Ai sensi dell’art. 79, comma 5 quater del D.Lgs. n. 163/2006, fermi i divieti e differimento dell’accesso previsti dall’art. 13 del Decreto stesso, sopra indicati, l’accesso agli atti del procedimento è consentito entro 10 giorni dall’invio delle comunicazioni relative all’aggiudicazione definitiva e all’avvenuta stipula del contratto secondo le modalità previste dal citato comma 5 quater e indicate nelle richiamate comunicazioni.

A tal fine l’Amministrazione consentirà l’accesso anche alle informazioni, fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte, che siano state indicate nella dichiarazione di cui all’art. 15.2, come segreti tecnici o commerciali, quando detta dichiarazione non risulti sufficientemente motivata e comprovata nonché quando tale dichiarazione manchi.

Dopo il suddetto termine di 10 giorni, è possibile esercitare il diritto di accesso agli atti mediante istanza formale e relativo provvedimento di ammissione.

ART. 35 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

In caso di controversie tra il Concessionario e il Comune di Siracusa, le parti si attiveranno secondo buona fede per una risoluzione bonaria della lite.

Qualora non si riesca ad addivenire ad una risoluzione bonaria della lite, le parti possono agire all’Autorità Giudiziaria. Il Foro competente è quello di Siracusa.

ART. 36 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* e ss. mm. e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) si provvede all’informativa di cui al comma 1) dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dalla Società saranno raccolti presso il Comune di Siracusa per le finalità inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente ed all’instaurazione del rapporto contrattuale, che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l’esclusione; per l’aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione dell’obbligazione contrattuale e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad essa conseguenti ai sensi di legge.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Siracusa, 31/07/2026

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Dario Calabrò